



**COMUNE DI BARZANA**  
**Provincia di Bergamo**

## **REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE ED ECONOMICA E DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 27.11.1990
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 19.09.1996
- INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 01.10.2004

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>
1	Finalità
2	Definizioni e tipologia degli interventi
3	Criteri generali
4	Modalità d'intervento
5	Settori e destinatari dell'assistenza sociale
6	Settori e destinatari dell'assistenza sociale e culturale
7	Criteri specifici per la determinazione dell'entità economica degli interventi di assistenza sociale: fasce di reddito
8	Criteri specifici per gli interventi di promozione sociale e culturale
9	Programmazione degli interventi. Bandi pubblici e livelli di contribuzione
10	Interventi particolari volti al recupero di gravi o delicate situazioni di disagio economico o sociale
11	Situazioni diverse non prevedibili
12	Norma transitoria e finale

## **ART. 1 FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale riguardanti la concessione di contributi economici, sussidi, ausili, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad enti pubblici e privati.

L'Amministrazione Comunale nel promuovere gli atti di cui al comma precedente persegue le seguenti finalità:

- a) Riduzione o eliminazione delle condizioni di bisogno economico e di disagio sociale (di natura eccezionale o di lunga durata) che impediscono alle persone ed ai nuclei famigliari il soddisfacimento di esigenze fondamentali quali il diritto all'abitazione, ad una adeguata alimentazione, alla salute, all'istruzione;
- b) Realizzazione di un'equità economica tra cittadini con risorse e redditi differenti allorchè si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune.
- c) Promozione di attività di tipo ricreativo, culturale e sociale, d'interesse generale o rivolte specificatamente ai cittadini residenti, non finalizzate al guadagno, gestite o realizzate individualmente, da gruppi, associazioni, società, enti pubblici o privati, non necessariamente operanti sul territorio comunale.

Nel perseguimento delle finalità esposte, e per tutto quanto non specificatamente previsto negli articoli seguenti e negli atti conseguenti, il presente regolamento si integra con la normativa vigente in materia, in particolare con la legge regionale n.1 del 7.1.1986, con i piani socio-assistenziali regionali, nonché con la legge regionale n.53 del 28.6.1983.

Relativamente a quanto espresso nella precedente lettera b, sono fatte salve le disposizioni sulle percentuali di copertura dei costi dei servizi comunali a domanda individuale.

## **ART. 2 DEFINIZIONI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

Gli atti e gli interventi relativi alle finalità illustrate alla lettera a e b dell'art.1 sono detti genericamente atti di assistenza sociale (o di assistenza economica qualora siano principalmente o esclusivamente di natura economica).

Gli atti e gli interventi di cui alla lettera c dell'art.1 sono detti atti di promozione sociale e culturale.

Le principali tipologie degli interventi dell'Amministrazione Comunale in materia di assistenza sociale e promozione sociale e culturale sono di seguito individuate.

Il contributo economico consiste nell'elargizione di una somma di denaro a fondo perduto.

Previa intesa con il beneficiario, il contributo può anche essere quietanzato a terzi, purché così operando siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto.

Il sussidio è un aiuto, diverso dalla contribuzione economica diretta, riconosciuto in forma di buoni acquisto, di assegnazione di materiali e strumenti, di concessione in temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni.

Il sussidio può anche essere concesso indirettamente a mezzo delle intese dell'Ente con terzi (persone, società, organizzazioni) purché siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto.

L'ausilio consiste nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi anche non direttamente gestiti dal Comune, oppure in un'anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario.

La sovvenzione è un contributo, un sussidio o un ausilio concesso per favorire attività o manifestazioni d'interesse sociale, di particolare rilevanza culturale, o di promozione e integrazione della persona.

### **ART. 3 CRITERI GENERALI**

Gli atti e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, di cui all'articolo precedente, trovano motivazione nella certezza della conoscenza della situazione in esame.

Pertanto l'Amministrazione Comunale acquisisce e conserva agli atti la documentazione fiscale del caso, nonché le eventuali dichiarazioni responsabili degli interessati, le relazioni dei servizi sociali dell'U.S.S.L. n.28 e quanto altro utile.

In particolare, per gli interventi di sovvenzione, la natura e i fini dell'attività in esame devono essere pubblici e noti secondo quanto specificato al successivo articolo 8, se possibile documentati da statuti e bilanci dei gruppi, delle associazioni e delle società istanti.

I criteri in base ai quali l'Amministrazione determina i propri atti e interventi sono pubblici ed ispirati ad equità.

Della possibilità di essere assegnatari dei benefici previsti dall'art.2 viene data informazione tramite bandi pubblici o altre forme utili allo scopo.

Nel caso l'Atto dell'Amministrazione Comunale sia a favore di persona o nucleo familiare in condizioni di bisogno economico, o comunque in situazione di disagio dipendente anche da motivi non economici, i beneficiari hanno diritto alla riservatezza nel rispetto della dignità personale.

Fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione Comunale a perseguire le finalità di cui all'art.1, l'entità degli interventi di assistenza economica e di promozione viene determinata anche in base alle disponibilità di bilancio e al numero di istanze pervenute o prevedibili.

Ogni atto dell'Amministrazione Comunale in materia di assistenza sociale e promozione sociale e culturale deve possedere i caratteri dell'eticità, della necessità per garantire diritti essenziali della persona, dell'obbligatorietà in base a disposizioni vigenti, o dell'utilità o significatività sociale o culturale.

Gli atti predisposti all'Amministrazione Comunale in base alle finalità di cui all'art.1 non obbligano i beneficiari a prestazioni antecedenti o conseguenti a favore del Comune.

Nel caso di contributi o sovvenzioni concessi per la fruizione di servizi e prestazioni, o per l'organizzazione di attività e manifestazioni, di norma la liquidazione delle somme previste è posticipata e comunque vincolata dall'effettivo accadimento di ciò a cui erano destinati.

Gli interventi di assistenza sociale e promozione non si configurano né come sostitutivi di redditi personali o bilanci associativi e societari, né come corrispettivi di prestazioni lavorative o di attività che surrogano integralmente compiti istituzionali del Comune.

### **ART. 4 MODALITA' D'INTERVENTO**

Gli interventi di assistenza sociale e promozione sono determinati sia a seguito di istanze proposte individualmente, oppure raccolte a mezzo di bandi pubblici, sia tramite iniziativa diretta e spontanea dell'Amministrazione Comunale.

Gli interventi di assistenza sociale e di promozione costituiscono oggetto di deliberazione da parte della Giunta Municipale. La deliberazione, che può riguardare anche una pluralità di procedimenti, contiene esplicito riferimento ai criteri adottati per determinare la tipologia degli interventi e l'entità degli stessi; i criteri di riferimento sono quelli contenuti nel presente regolamento e negli atti amministrativi conseguenti.

Qualora si debba giungere a determinazioni in base a specifiche istanze, eventualmente pervenute a seguito di bando pubblico, le relative deliberazioni sono precedute da una istruttoria a cura dell'assessorato competente. Gli elementi principali e le risultanze dell'istruttoria sono citati in deliberazione.

Ogni richiedente ha diritto ad una risposta che gli sarà formulata, per iscritto o verbalmente, subito dopo l'adozione della deliberazione a cui al secondo comma del presente articolo, oppure al

termine dell'istruttoria dell'assessorato competente, qualora l'istruttoria stessa abbia avuto esito negativo.

#### **ART. 5 SETTORI E DESTINATARI DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Gli interventi di assistenza sociale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori:

- assistenza socio-sanitaria,
- assistenza domiciliare,
- assistenza economica per tendere a garantire un reddito minimo vitale,
- assistenza economica per tendere a garantire il soddisfacimento di bisogni fondamentali o esistenziali per la persona e la famiglia,
- tutela dei minori,
- tutela della famiglia,
- tutela delle categorie protette,
- assistenza per facilitare la fruizione di servizi di rilevanza sociale,
- assistenza per facilitare l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio economico e sociale.

Sono destinatari degli interventi di cui all'art.2, per i settori elencati al comma precedente, le persone ed i nuclei familiari residenti, o temporaneamente domiciliati o itineranti.

Possono altresì essere beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purché abbiano regolarizzato la loro posizione rispetto alle norme che disciplinano soggiorno e permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

Nel caso di interventi urgenti a favore di cittadini non residenti, è possibile richiedere ai Comuni di residenza il rimborso delle spese sostenute.

Fatta salva la possibilità di promuovere interventi straordinari o imprevisti, secondo quanto indicato al successivo art.11, di norma l'Amministrazione appronta atti di assistenza sociale della natura seguente: contributi economici per spese di locazione e di riscaldamento, per l'integrazione del reddito, per eventi calamitosi, straordinari e imprevisti; sussidi per garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali, quali l'alimentazione e la casa; ausili relativi alla fruizione del servizio scuolabus e di mensa scolastica; ausili per il pagamento della retta di frequenza delle scuole materne, delle rette di ricovero, della quota di partecipazione a soggiorni climatici per anziani o adolescenti; ausili per garantire prestazioni di assistenza domiciliare; ausili per l'attuazione di affidi familiari.

#### **ART. 6 SETTORI E DESTINATARI DELLA PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE**

Gli interventi di promozione sociale e culturale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori: sanitario e socio-assistenziale, culturale, ambientale, artistico, di particolare rilievo sociale o umano, sportivo, ricreativo.

Possono essere destinatari degli interventi di cui all'art.2 – purché operino senza fini di lucro nei settori elencati al comma precedente – enti e strutture pubbliche, enti privati, associazioni, organismi, gruppi di persone e persone singole, di fatto operanti, anche in ambito non esclusivamente comunale.

#### **ART. 6 BIS EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ANGELINI" DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO<sup>1</sup>**

A favore dell'Istituto comprensivo "L. Angelini" di Almenno s. Bartolomeo, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio, vengono determinati i contributi da erogare allo stesso, diretti a sostenere i programmi didattici con attività e interventi integrativi, atti a facilitare e migliorare l'apprendimento degli alunni.

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 44 del 28.11.2000.

I contributi di cui al comma primo vengono erogati con determinazione del Responsabile dell'Area competente in due rate, di cui la prima pari all'80% entro il 30 settembre e la seconda pari al 20% entro il 31 marzo, e sono subordinati all'esclusività della deliberazione del Consiglio comunale relativa al Piano Diritto allo Studio ed alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo assegnato nell'anno scolastico precedente.

Si fa obbligo all'istituto comprensivo di scuole materna, elementare e media di Almenno San Bartolomeo di presentare entro il 31 agosto, una relazione che evidenzi gli interventi fatti, a giustificazione delle spese sostenute con il contributo precedentemente erogato, allegandone le relative fatture.

Qualora, per giustificati motivi imputabili al Comune o all'Organismo Scolastico, il contributo non venga utilizzato completamente entro l'anno scolastico in corso, potrà essere utilizzato e rendicontato con il contributo dell'anno successivo. Le fatture che, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organismo Scolastico, non fossero pervenute contestualmente alla relazione, devono comunque essere presentate prima dell'erogazione del contributo successivo.

~~[Finché sarà in vigore la convenzione con il Comune di Almenno S. B. per il completamento ed il funzionamento in forma associata della Scuola Media "L. Angelini", i fondi destinati all'Istituto Comprensivo "L. Angelini" di Almenno S. B. saranno erogati al Comune di Almenno S. B., che li devolverà all'Istituto Comprensivo.]<sup>2</sup>~~

I fondi destinati all'Istituto Comprensivo "L. Angelini" di Almenno S. B. saranno erogati direttamente dall'Istituto medesimo.<sup>3</sup>

#### **ART. 7 CRITERI SPECIFICI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE: FASCE DI REDDITO**

Al fine di promuovere un intervento di assistenza sociale, stabilendone la tipologia e l'entità economica, l'amministrazione deve acquisire la conoscenza certa della situazione reddituale del possibile destinatario dell'intervento, secondo quanto indicato al primo comma del precedente art.3.

Di norma l'entità economica degli interventi – siano essi contributi diretti, sussidi o ausili – si gradua in corrispondenza di fasce convenzionali di reddito, stabilite in base alla valutazione di equivalenza del reddito rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto illustrato nelle tabelle seguenti.

~~[Il reddito della tabella A corrispondente al valore parametrico 100 viene esaminato annualmente al fine di un suo eventuale adeguamento alle variazioni del costo della vita; si modificano di conseguenza gli altri importi parametrati della tabella A e le fasce della tabella B.]<sup>4</sup>~~

La Giunta Comunale con propria deliberazione provvede annualmente ad adeguare all'aumentato costo della vita i redditi indicati nelle tabelle A e B.<sup>5</sup>

Qualora il nucleo familiare richiedente presenti particolari situazioni di difficoltà economica, disagio sociale o sofferenza psico-fisica, e in particolare nei casi illustrati di seguito, i limiti delle fasce di reddito della tab. B possono essere incrementati fino a un massimo di L. 1.000.000:

- a) nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap o disabili;
- b) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;
- c) nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'USSL 28;

<sup>2</sup> Parole sostituite da quelle di cui alla nota 3 giusta deliberazione C.C. n. 49 del 01.10.2004.

<sup>3</sup> Parole inserite con la deliberazione C.C. n. 49 del 01.10.2004 in sostituzione di quelle di cui alla nota 2

<sup>4</sup> Comma sostituito da quello di cui alla nota 5 - deliberazione del C.C. n. 24 del 10.09.1996

<sup>5</sup> Comma che sostituisce quello di cui alla nota 4

- d) nuclei familiari che documentino spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti esistenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.

**Tab. A Minimi vitali equivalenti in funzione del numero di componenti della famiglia (cifre arrotondate)**

Numero dei componenti	Reddito familiare imponibile (1)	Scala parametrica
1	5.560.000	100
2	9.174.000	165
3	11.787.000	212
4	14.066.000	253
5	16.402.000	295
6	18.570.000	334
7	20.738.000	373

(1) da intendersi come la somma di tutti i redditi imponibili percepiti da componenti del nucleo familiare o parentale con il medesimo domicilio.

**Tab. B Fasce convenzionali di reddito da utilizzare per determinare l'entità degli interventi di assistenza economica (in migliaia di lire)**

N. dei componenti	Prima fascia		Seconda fascia		Terza fascia	
	da	A	da	a	da	a
1	0	5.560	5.560	6.672	6.672	8.006
2	0	9.174	9.174	11.008	11.008	13.209
3	0	11.787	11.787	14.144	14.144	16.972
4	0	14.066	14.066	16.880	16.880	20.255
5	0	16.402	16.402	19.682	19.682	23.617
6	0	18.570	18.570	22.284	22.284	26.740
7 e più	0	20.738	20.738	24.886	24.886	29.862

<sup>6</sup>

**Tab. A Minimi vitali equivalenti in funzione del numero dei componenti della famiglia (cifre arrotondate)**

Numero dei componenti	Reddito familiare imponibile (1)	Scala parametrica
1	9.783.000	100
2	16.142.000	165
3	20.739.000	212
4	24.794.000	253
5	28.895.000	295
6	32.674.000	334
7	36.489.000	373

<sup>6</sup> Tabella sostituita da quella che segue giusta deliberazione del C.C. n. 24 del 10.09.1996

**Tab. B Fasce convenzionali di reddito da utilizzare per determinare l'entità degli interventi di assistenza economica (in migliaia di lire)**

N. dei componenti	Prima fascia		Seconda fascia		Terza fascia	
	da	a	da	a	da	a
1	0	9.783.000	9.783.001	11.739.000	11.739.001	14.087.000
2	0	16.142.000	16.142.001	19.369.000	19.369.001	23.241.000
3	0	20.739.000	20.739.001	24.866.000	24.866.001	29.862.000
4	0	24.794.000	24.794.001	29.700.000	29.700.001	35.639.000
5	0	28.895.000	28.895.001	34.630.000	34.630.001	41.554.000
6	0	32.674.000	32.674.001	39.209.000	39.209.001	47.049.000
7 e più	0	36.489.000	36.489.001	43.787.000	43.787.001	52.542.000

**Tabella per la partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicaps:**

n. componenti	1° FASCIA Esente		2° FASCIA Partecipazione al costo per il 20%		3° FASCIA Partecipazione al costo per il 30%		4° FASCIA Partecipazione al costo per il 50%	
	da	a	da	a	da	a	da	a
1	0	9.775.000	9.775.001	13.092.750	13.092.751	19.638.550	19.638.551	24.150.000
2	0	14.490.000	14.490.001	20.700.000	20.700.001	25.300.000	25.300.001	29.900.000
3	0	18.630.000	18.630.001	24.150.000	24.150.001	28.750.000	28.750.001	33.350.000

Di norma se il reddito di un istante non si colloca all'interno di una delle tre fasce della tabella B, eventualmente correte secondo le indicazioni del quarto comma del presente articolo, l'amministrazione non attua interventi di assistenza economica.

Gli assegni e le indennità percepiti per il soddisfacimento di specifiche esigenze della persona – quali le indennità di accompagnamento – non si computano ai fini della determinazione del reddito familiare; l'amministrazione tuttavia di norma non effettua interventi di assistenza economica destinati a garantire il soddisfacimento di esigenze per il quale il richiedente percepisca già un reddito adeguato specificamente destinato.

Le tabelle illustrate costituiscono schemi oggettivi di riferimento per l'azione dell'amministrazione, che si riserva la possibilità di operare prescindendo da un'applicazione rigida dei dati contenuti, tenendo conto di particolari situazioni, così come di casi che richiedano interventi finalizzati e specifici o soluzioni urgenti; l'amministrazione è comunque tenuta al rispetto delle finalità e dei criteri generali, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, nonché alla motivazione, nella delibera di cui all'art.4 comma secondo, delle proprie decisioni.

Le valutazioni induttive non opinabili dal reddito prevalgono, in caso di contrasto, sulle risultanze dell'istruttoria basata sulla documentazione fiscale; il richiedente può essere di conseguenza invitato a presentare, anche verbalmente, controdeduzioni. La valutazione induttiva è obbligatoria qualora quote significative del reddito dell'istante non derivino da redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Ai fini delle determinazioni dell'amministratore relative sia all'eventuale concessione che all'entità di forme di assistenza sociale ed economica, vanno altresì considerati gli obblighi di natura civile ed etica che impegnano all'assistenza reciproca all'interno dei nuclei parentali. Pertanto, soprattutto nel caso di interventi di sussidio o ausilio economico, che potrebbero risultare particolarmente onerosi per il Comune, vanno valutate attentamente le risorse assistenziali del nucleo parentale dell'istante, con possibilità di rivalsa qualora ricorrano le fattispecie previste agli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

## **ART. 8 CRITERI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE**

Gli interventi di promozione sono previsti a favore dei soggetti specificati al precedente art.6, purché degli stessi siano pubblicamente noti i programmi delle attività e delle manifestazioni svolte o che s'intendono svolgere, il periodo di svolgimento, gli eventuali interventi promozionali di altri enti pubblici o privati, le previsioni di spesa con le indicazioni dei relativi mezzi finanziari disponibili, i dati di bilancio qualora il soggetto destinatario sia tenuto alla redazione di tale documento. Per "pubblicamente noti" si intende che gli elementi richiamati possono anche essere manifesti, vale a dire conosciuti per il carattere pubblico delle attività e manifestazioni svolte, oppure dichiarati responsabilmente dal soggetto, salvo verifica da parte dell'assessorato competente.

I contributi economici erogati sono vincolati alla realizzazione dei programmi e delle attività per cui sono stati concessi, pena la revoca ed il recupero.

Gli interventi promozionali dell'amministrazione e l'entità dei contributi concessi sono decisi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza delle iniziative;
- b) utilità sociale;
- c) coinvolgimento della popolazione residente;
- d) onerosità e impegno richiesto dalle iniziative

L'amministrazione motiva in termini generali le valutazioni che l'hanno condotta a decidere gli interventi di promozione. I giudizi dell'amministrazione sono insindacabili; l'amministrazione è tenuta comunque ad illustrare ai soggetti che lo richiedano le motivazioni delle decisioni ad essi relative.

## **ART. 9 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, BANDI PUBBLICI E LIVELLI DI CONTRIBUZIONE**

Compatibilmente con il carattere spesso di urgenza e di imprevedibilità dei problemi di assistenza e promozione, l'amministrazione comunale gestisce i propri interventi secondo l'ottica della programmazione: basandosi sulla valutazione degli interventi degli anni precedenti, stanziando fondi adeguati nei limiti delle disponibilità di bilancio, unifica per quanto possibile i bandi secondo criteri di omogeneità degli interventi, predispone una modulistica funzionale, fissa livelli di contribuzione adeguati in corrispondenza delle fasce di reddito di cui alla tab. B. dell'art.7, valuta complessivamente e quindi in maniera più precisa l'equità degli interventi.

In particolare l'amministrazione comunale, di norma, attua interventi di assistenza economica tramite bandi pubblici nei seguenti settori.

- a) Contributi economici sulle spese per il canone di locazione, il riscaldamento e l'integrazione del reddito – Percentuale di copertura delle spese in corrispondenza delle fasce di reddito individuate nella tab. B dell'art.7: 100% - 70% - 50% rispettivamente; limite massimo del contributo relativo alle spese per il canone e il riscaldamento: da determinarsi in base al numero di istanze accoglibili ed alle disponibilità di bilancio. Contributo ad integrazione del reddito: volto a far corrispondere le disponibilità economiche del nucleo familiare agli importi stabiliti nella tab. A dell'art.7; limite massimo del contributo: da determinarsi in base al numero delle istanze accoglibili e alle disponibilità di bilancio, nonché da differenziare a seconda che l'istante sia proprietario o meno del proprio alloggio.
- b) Ausili economici sul costo
  - a. Della retta di frequenza delle scuole materne,
  - b. Dell'abbonamento per il servizio di trasporto alunni con scuola-bus,
  - c. Del servizio mensa scolastica

L'entità degli interventi in corrispondenza delle fasce di reddito individuate nella tab. B dell'art.7 viene stabilita all'interno del "Piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio", tenuto conto dei costi dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

- c) Ausili economici sul pagamento della quota di partecipazione ai soggiorni climatici per anziani – L'entità degli interventi in corrispondenza delle fasce di reddito individuate nella tab. B dell'art.7 viene stabilita in base ai costi del soggiorno, al numero di istanze accoglibili e alle disponibilità di bilancio; nel caso di coniugi entrambi destinatari di ausilio economico, uno dei due interventi viene ridotto della metà.

L'amministrazione esamina anche le istanze presentate dopo la scadenza dei bandi di cui al precedente comma; fatta salva l'esistenza di disponibilità residue di bilancio, nell'istruttoria di tali istanze di norma si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'esame delle domande pervenute nei termini fissati dai bandi.

Il presente regolamento non si applica agli assegni erogati per borse di studio a studenti meritate voli, in quanto materia direttamente disciplinata dal "Piano attuale per l'attuazione del diritto allo studio".

#### **ART. 10 INTERVENTI PARTICOLARI VOLTI AL RECUPERO DI GRAVI O DELICATE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE**

L'amministrazione esamina gravi o delicate situazioni di disagio economico o sociale di concerto con i servizi del distretto socio-sanitario o centrali dell'USSL. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di prestazioni lavorative e assunzioni, l'amministrazione appronta programmi di assistenza sociale, che possono prevedere assegnazioni di borse di lavoro, prestazioni d'opera occasionali, tirocini guidati in ambienti lavorativi idonei.

Per la realizzazione di tali programmi l'amministrazione opera direttamente o stipula convenzioni specifiche con enti anche di natura privata.

#### **ART. 11 SITUAZIONI DIVERSE NON PREVEDIBILI**

L'amministrazione comunale esamina situazioni diverse da quelle specificamente richiamate nel presente regolamento, apportando nel rispetto delle normative vigenti soluzioni anche non previste dagli articoli precedenti, purché rispettose delle finalità di cui all'art.1 e motivate ai sensi del precedente art.4 comma secondo.

#### **ART. 12 NORMA TRANSITORIA E FINALE**

Gli interventi di assistenza sociale e promozione decisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora attuati, o attuati solo parzialmente, vengono conclusi secondo le indicazioni contenute nelle rispettive delibere.